

Delibera n° 503

Estratto del processo verbale della seduta del
8 aprile 2022

oggetto:

LR 22/2002, ART 1 BIS.1. MODIFICHE AI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEGLI INDENNIZZI DA PARTE DEL FONDO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN AGRICOLTURA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL BOSTRICO IN ATTUAZIONE AL PROGRAMMA ANTICRISI COVID-19 DI CUI ALLA LR 5/2020, ART 12. MODIFICHE ALLA DGR 125/2021.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura);

Premesso che, al fine di contrastare e prevenire gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione ha approvato la legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Visto l'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), che ha introdotto l'articolo 1 bis 1 della legge regionale 22/2002, il quale, al fine di contrastare l'eccezionale diffusione del bostrico, aggravata dalla calamità naturale della tempesta Vaia, prevede che la Regione conceda degli indennizzi a favore di proprietari forestali pubblici e privati o dei loro delegati, per favorire il ripristino delle funzionalità degli ecosistemi forestali e il recupero e l'immissione sul mercato del legname attaccato dall'agente patogeno;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 122 del 29/01/2021, avente ad oggetto "Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19), articolo 12, commi 2 e 3. Individuazione delle misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, a seguito alla decisione di approvazione C(2020) 2624 final di data 21 aprile 2020 della Commissione europea del regime di aiuto numero SA.57005 (2020/N)", che ha individuato tra le misure di aiuto alle quali si applica il Quadro temporaneo Covid-19, anche quelle stabilite dall'articolo 1 bis 1 della citata legge regionale 22/2002;
- n. 125 del 29/01/2021, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di concessione degli indennizzi da parte del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura per contrastare la diffusione del bostrico ai sensi dell'articolo 1bis 1 della legge regionale 22/2002, in attuazione del Programma Anticrisi Covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020, indicati nell'allegato A alla delibera quale parte integrante e sostanziale della medesima;
- n. 1837 del 26 novembre 2021, di modifica della citata deliberazione n. 125/2021;

Visto che la deliberazione n. 125/2021 come modificata dalla deliberazione n. 1837/2021 prevede che:

- gli indennizzi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- la comunicazione di indennizzo avviene, in ogni caso, entro il termine di validità del Quadro temporaneo stabilito al 30 giugno 2021 o successive proroghe;
- l'istruttoria delle domande di indennizzo deve essere conclusa da parte degli Ispettorati forestali entro quarantacinque giorni dal ricevimento di ciascuna domanda;
- tutti gli interventi sono conclusi e rendicontati entro il 30 settembre 2022;

Considerato che, a seguito dell'approvazione del regime di aiuto, è stato registrato un aumento del valore di mercato dei lotti di abete rosso attaccato dal bostrico, rendendone l'utilizzazione conveniente dal punto di vista economico;

Considerato che il termine di validità del Quadro temporaneo COVID-19 è stato da ultimo prorogato al 30 giugno 2022 con comunicazione della Commissione europea protocollo C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021 e, all'attualità, non sono previste ulteriori proroghe a detto termine;

Ritenuto, ai fini di una trasparente azione amministrativa, di modificare l'allegato A della citata deliberazione n. 125/2021:

- aggiornando il termine di scadenza del Quadro temporaneo al 30 giugno 2022;
- indicando di un termine finale per la presentazione delle domande, termine individuato nel giorno 31 maggio 2022, in considerazione dei tempi necessari allo svolgimento della fase istruttoria, comprensiva di sopralluoghi nelle zone relativamente alle quali viene richiesto l'indennizzo;

- modificando il termine finale entro cui gli interventi devono essere conclusi e rendicontati, portandolo dal 30 settembre 2022 al 30 novembre 2022, rendendo possibili le operazioni di recupero del legname per tutta la durata della stagione utile;

Visto lo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, relativo alle funzioni attribuite alla Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,

la Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

1. di apportare all'allegato A della propria deliberazione n. 125/2021, le seguenti modifiche:

- all'articolo "Presentazione delle domande" dopo le parole <<Bollettino ufficiale della Regione>> sono aggiunte le parole <<e fino al 31 maggio 2022>>;
- all'articolo "Istruttoria delle domande" le parole <<30 settembre 2022>> sono sostituite dalle parole <<30 novembre 2022>> e le parole <<30 giugno 2021>> sono sostituite dalle parole <<30 giugno 2022>>

2 di confermare le altre disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 125/2021, come modificata con deliberazione della Giunta regionale n.1837/2021;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE